



Comune di Bomporto

ORDINANZA N. 69 DEL 23 DICEMBRE 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DEI MERCATI SU AREA PUBBLICA PER IL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2020 AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 18 DICEMBRE 2020 N.172 PER IL CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA COVID-19

IL SINDACO

Richiamati:

- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 avente ad oggetto “Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con la quale viene prorogato lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale fino a tutto il 31/01/2021;
- i vari provvedimenti in seguito succedutisi a livello nazionale, regionale e locale, da ultimo il decreto legge 18 dicembre 2020 n.172 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid 19”, che individua le misure e le ulteriori restrizioni per il periodo festivo dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;

Visto che ai sensi dell’art.1 co.1 del citato decreto legge 18 dicembre 2020 n.172, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’art.3 del DPCM 3 dicembre 2020 previste per la cosiddetta “zona rossa”;

Considerato che l’art.3 co. 4 del DPCM 3/12/2020 dispone alla lettera b) “*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.*”

Tenuto conto inoltre delle disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell’allegato 1 all’ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020 che riportano misure generali, competenze dei comuni e misure a carico del titolare di posteggio per mercati, fiere, mercatini degli hobbisti, posteggi isolati e per il commercio in forma itinerante;

Richiamate in particolare le competenze dei comuni, così come citate nel suddetto allegato 1:

“I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell’allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani,

logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;

- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.”

Tenuto conto che a Bomporto si svolgono ordinariamente:

- il mercato settimanale del giovedì nel capoluogo ubicato in piazza Matteotti
- il mercato settimanale del martedì nella frazione di Sorbara ubicato in piazza Matilde di Canossa
- il mercato settimanale del venerdì nella frazione di Solara ubicato in piazza Marconi

Preso atto che, durante tutto il periodo di permanenza dell'Emergenza Covid-19 i mercati su area pubblica del Comune di Bomporto sono rimasti nelle loro originarie collocazioni;

Ritenuto necessario, in applicazione di quanto stabilito delle disposizioni specifiche per il commercio al dettaglio su aree pubbliche riportate alla lettera c) dell'allegato 1 all'ordinanza del Presidente della Regione Emilia Romagna n. 82 del 17/05/2020, disciplinare, da parte di questo Ente, la gestione del mercato, previa adozione dei criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza, **validi per tutte le aree di mercato sopra citate:**

- 1) “presidio dinamico” dell'area mercatale da effettuarsi a cura degli operatori titolari di posteggio su aree pubbliche al fine di verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- 2) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- 3) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- 4) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.

- 5) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all'area di mercato;
- 6) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali";
- 7) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).
- 8) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

Ritenuti sussistenti i presupposti, in applicazione del decreto legge 18 dicembre 2020 n.172, per lo svolgimento dell'attività dei mercati su area pubblica del Comune di Bomporto, adottando le opportune misure al fine di rispettare quanto previsto dalle succitate disposizioni;

Visto l'art. 50 "Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia" comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 N. 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista la legge della Regione Emilia Romagna 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

Viste le disposizioni di attuazione contenute nella deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 1999 n. 1368, "Disposizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. 25 giugno 1999, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

- 1) Lo svolgimento dei mercati su area pubblica nelle giornate e con le modalità di seguito indicate:
 - mercato del giovedì di Bomporto del 24/12/2020 e del 31/12/2020: **svolgimento limitato alla sola attività di vendita di prodotti alimentari**, con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari nell'area di piazza Matteotti;
 - mercato del martedì di Sorbara del 29/12/2020: **svolgimento limitato alla sola attività di vendita di prodotti alimentari**, con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari nell'area di piazza Matilde di Canossa;
 - mercato del martedì di Sorbara del 5/1/2021: **svolgimento limitato alla sola attività di vendita di prodotti alimentari** con i medesimi orari e modalità stabilite dai relativi regolamenti e ordinanze orari nell'area di piazza Matilde di Canossa;

con l'osservanza dei seguenti criteri e misure idonee in modo da assicurare, anche previo accordo con gli operatori, il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, adottando i seguenti criteri e misure di sicurezza, **validi per tutte le aree di mercato sopra citate:**

- a) "presidio dinamico" dell'area mercatale da effettuarsi a cura degli operatori titolari di

posteggio su aree pubbliche al fine di verificare il rispetto della distanza interpersonale di almeno 1 metro e dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

- b) Ogni operatore potrà servire un solo cliente alla volta comunque nel rispetto del criterio oggettivo di almeno 1 m di distanziamento sociale, al fine di evitare code e sovraffollamenti all'interno dell'area mercatale;
- c) assicurazione del mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, avuto riguardo sia alla clientela che agli operatori commerciali;
- d) messa a disposizione da parte di TUTTI gli operatori del mercato, anche per la loro clientela, di sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; inoltre, gli operatori dovranno provvedere alla disinfezione delle mani o degli stessi guanti con soluzione idroalcolica tra un cliente e l'altro.
- e) obbligo di utilizzare mascherine sia da parte degli operatori del mercato che da parte dei clienti che accedono all'area di mercato;
- f) in generale entro l'area mercatale ogni esercente dovrà controllare che sia i clienti che vengono serviti che quelli che attendono il proprio turno rispettino la distanza interpersonale di almeno 1 metro e dovrà garantire il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020 "Misure per gli esercizi commerciali";
- g) per la vendita di generi alimentari gli operatori dovranno attenersi a quanto stabilito nel documento "Indicazioni tecniche per le attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti in relazione al rischio SARS CoV-2" predisposto dal Servizio regionale Prevenzione collettiva e Sanità pubblica (di seguito denominato Protocollo alimenti).
- h) di consentire, in considerazione di ragioni organizzative e logistiche, la vendita solo sul fronte principale dei posteggi, impedendo attraverso elementi fisici e/o segnaletica l'accesso laterale ai banchi, che sarà ad uso esclusivo degli operatori (se necessario);

2) che l'effettuazione dei mercati su area pubblica sopra individuati avvenga solo nel rispetto delle condizioni indicate nella predetta ordinanza;

3) la mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da Covid 19 è sanzionata, sia amministrativamente che penalmente, ai sensi dei DPCM vigenti.

4) di incaricare la Polizia Locale di verificare il rispetto delle misure adottate con la presente ordinanza.

5) Si dispone altresì la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale del Comune, oltre alla più ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ente.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, l'interessato può presentare ricorso:

- entro 60 gg dalla notifica del presente provvedimento al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'articolo 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 gg dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'articolo 8 e seguenti del DPR NOVEMBRE 1971, N. 1199.

IL SINDACO
dottor Angelo Giovannini
(Originale sottoscritto digitalmente)